

COMUNE DI BIENO

Provincia di Trento

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

ai sensi dell'art. 1, comma 612, della L. 23.12.2014 N. 190

INQUADRAMENTO NORMATIVO - CONSIDERAZIONI GENERALI

Il Legislatore nazionale è intervenuto più volte con misure sempre più restrittive volte a ridurre la capacità negoziale di diritto privato dei comuni minori in materia di costituzione o partecipazione a società di capitali.

Il primo intervento in materia è riconducibile alla L. 24.12.2007 n. 244 (finanziaria 2008), che, con lo scopo di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato ed assicurare la parità degli operatori, ha dettato nuove disposizioni riguardanti le società partecipate dalla amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1 del D. Lgs. 165/2001, tra cui appunto rientrano i comuni.

In particolare l'art. 3, comma 27 della L. 244/2007 stabilisce che le amministrazioni “non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione

di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza”;

Il successivo comma 28 del medesimo art. 3 della L. 244 prevede che “l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27”;

Infine, ai sensi del comma 29 dello stesso articolo 3, le stesse amministrazioni hanno termine fino al 31 dicembre 2010 (trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, termine così modificato con l'art. 71 della Legge 18.06.2009, n. 69) per cedere a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica; tale termine, più volte prorogato, risulta scaduto il 6 marzo 2015 ai sensi dell'art. 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013.

In applicazione dell'art. 3 della citata L. 244/2007, il Consiglio comunale di Bieno, con deliberazione n. 10 di data 28 aprile 2011 nell'effettuare una ricognizione delle partecipazioni societarie, ha autorizzato il mantenimento delle azioni / quote di tutte le società indicate nel prospetto di seguito indicato.

Il comma 611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015) dispone che: “al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.”.

Detto comma 611 prevede che il processo di razionalizzazione sia avviato “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni”.

A livello locale si registra un intervento in materia a seguito dell'entrata in vigore della L.P. 27.12.2010 n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011), che ha previsto un rinvio espresso alla legge 244/2007.

In particolare, il comma 1 dell'art. 24 della citata legge provinciale sancisce: “La Provincia e gli enti locali possono costituire e partecipare a società a condizione che rispettino quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 32 ter della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e da quest'articolo. Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale o provinciale, le condizioni dell'articolo 3, comma 27, della legge n. 244 del 2007, si intendono in ogni caso rispettate. La costituzione di società è subordinata alla verifica della sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività svolta nonché all'accettazione di un costante monitoraggio della medesima, nel caso di società in house.”

L'art. 8 della L.P. 27/2010 dispone inoltre che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, disciplini gli obblighi relativi al patto di stabilità con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Il comma 3, del medesimo articolo, prevede in particolare che la Giunta provinciale, sempre d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire “la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di

queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle Autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolti alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia”.

Detto art. 8 ha trovato attuazione nel “Protocollo d'Intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali”, sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle autonomie locali.

In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal citato comma 611 della legge di stabilità, la cui dichiarata finalità è “assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”

Il successivo comma 612 fornisce le seguenti prescrizioni operative: “I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredata di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”.

RELAZIONE TECNICA

allegata al

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ai sensi dell'art. 1 comma 612 Legge 23 dicembre 2014, n. 190

1. CRITERI PER LA RICOGNIZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA FORMULAZIONE DEL PIANO PREVISTO DALL'ART. 1, COMMI 611 E 612, DELLA LEGGE N. 190 DEL 2014

Si osserva come gli obiettivi della legge di stabilità siano quelli in linea di principio già evidenziati dal Programma di razionalizzazione delle partecipate locali presentato il 7 agosto 2014 dal Commissario straordinario per la revisione della spesa Carlo Cottarelli:

- a) la riduzione del numero delle società partecipate;
- b) la riduzione dei costi di funzionamento delle società.

Si ritiene che, proprio in tal senso, il legislatore abbia intenzionalmente indicato in termini non esaustivi né tassativi i criteri elencati al comma 611, di cui tenere “anche” conto ai fini della razionalizzazione, che qui si riportano:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

A rafforzamento o – a seconda dei casi - a temperamento di tali parametri, appare utile dare altresì evidenza, nella cognizione contenuta nella presente relazione, ad altri aspetti, desumibili in parte dalle proposte del citato “Programma di razionalizzazione delle partecipate locali”, come ad esempio la misura della partecipazione (valutazione strategica delle “micropartecipazioni”) e soprattutto la redditività della società. Preme sottolineare peraltro che essa non va intesa sempre in senso stretto quale ritorno economico immediato dell'investimento, ma anche in senso lato, come ritorno in termini di sviluppo economico indotto sul territorio.

Analogo ragionamento si ritiene debba essere svolto in merito ai risparmi da conseguire, che il comma 612 evidenzia la necessità di dettagliare nel piano.

L'analisi che segue concerne tutte le società partecipate direttamente dal comune, mentre, per quanto riguarda le partecipazioni indirette, essa viene limitata alle sole partecipazioni indirette detenute dalle sole società controllate dal comune, poiché solo in tali casi l'Amministrazione, in qualità di socio di riferimento, ha possibilità concrete di influire sulle decisioni del consiglio di amministrazione e di ricavare eventualmente dei vantaggi da una razionalizzazione di queste partecipazioni.

2. SITUAZIONE ATTUALE DEL COMUNE

Alla data di redazione della presente Relazione, le partecipazioni del Comune di Bieno sono indicate nello schema che segue:

Denominazione sociale	Attività	Sede – Comune	Misura partecipazione

Primiero Energia s.p.a.	Produzione di energia elettrica	Fiera di Primiero (TN)	0,066%
Azienda per il Turismo Valsugana s.c.a.r.l.	Attività di promozione turistica nell'ambito territoriale di riferimento	Levico Terme (TN)	1,96 %
Consorzio dei Comuni Trentini s.c.	Servizi strumentali allo svolgimento dei compiti istituzionali degli Enti locali	Trento	0,42 %
Dolomiti Energia Spa	Servizio acquedotto, smaltimento reflui fognari, produzione, trasporto e distribuzione energia elettrica, distribuzione gas combustibile, teleriscaldamento e teleraffrescamento, servizio pubblico locale di gestione dei rifiuti urbani	Rovereto (TN)	0,00049%

Trentino Riscossioni Spa	Gestione funzioni ed attività di riscossione e gestione entrate	Trento	0,0045%
Informatica Trentina Spa	Gestione servizi informatici	Trento	0,00049%
Funivie Lagorai Spa	Sviluppo turistico altopiano del Tesino	Castello Tesino (TN)	0,02377%

Come sopra evidenziato, secondo quanto previsto all'art. 3 della L. 244/2007, il Consiglio comunale di Bieno, nell'effettuare una ricognizione delle partecipazioni societarie, ha autorizzato, con deliberazione n. 10 dd 28/04/2011, il mantenimento delle azioni / quote delle società indicate nel prospetto sopra indicato.

3. RICOGNIZIONE SOCIETA' E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE

Si riportano di seguito le schede sintetiche delle società partecipate con indicati, per ognuna, gli Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione ed i criteri di razionalizzazione

Primiero Energia s.p.a.

Data di costituzione:	09-06-2000
Sede legale:	Fiera di Primiero (Tn) via A. Guadagnini 31
Oggetto Sociale:	produzione energia elettrica
Capitale sociale al 31.12.2014:	Euro 9.938.990

Altri soci:	Vedi elenco allegato
Percentuale di partecipazione del Comune :	0,066%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: Euro 6.895.206 2012: Euro 5.591.347 2013: Euro 4.778.924
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.)	2011: dividendo € 3.630,00 interessi su prestito obbligazionario € 86,62 2012: dividendo € 2.640,00 interessi su prestito obbligazionario € 79,82 2013: dividendo € 2.442,00 interessi su prestito obbligazionario € 79,20
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.)	nessuno
Organo amministrativo (indicare i rappresentanti dei Comuni)	nessun rappresentante del comune
Organo di controllo	nessun rappresentante del comune

Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Bieno con la deliberazione n. 10 del 28.04.2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nella

società Primiero Energia s.p.a. in quanto “*svolge servizi pubblici locali, quindi servizi di interesse generale, sempre ammessi ai sensi dell’art. 3, comma 27, della Legge n° 244/2007*”. Inoltre il D.P.R. 26.03.1977 n. 235 “*Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino – Alto Adige in materia di energia*” prevede espressamente che gli enti locali “*mediante le forme di gestione dei servizi pubblici locali a carattere economico – imprenditoriale, ivi comprese le società di capitali, hanno facoltà, nei limiti di quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79:*

- a) *di esercitare le attività elettriche (...)*”

Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

La società Primiero Energia s.p.a. è stata costituita nel 2000 per un razionale e proficuo utilizzo delle risorse idriche presenti nel territorio di competenza, al fine di ottenere una ricaduta positiva sulle comunità locali ed un beneficio per gli enti anche da un punto di vista prettamente economico, per una destinazione in primo luogo sociale dei benefici prodotti dall'utilizzo delle risorse naturali del territorio, anche in linea con gli ultimi indirizzi della Provincia Autonoma di Trento, ente titolare della facoltà di emissione delle concessioni per derivazioni idroelettriche. La società ha capacità economiche e finanziarie in grado di poter autofinanziarsi ed anzi capaci di creare ricchezza per i soci, tra cui il Comune di Bieno. Osservando infatti gli ultimi bilanci si può affermare che ha una attività caratteristica redditizia, che permette di avere una struttura patrimoniale equilibrata anche con riferimento alle fonti di finanziamento. Infatti la società genera flussi di cassa positivi che riescono sia a sviluppare l'attività che ad alimentare risorse per i soci in termini di dividendi.

Azienda per il Turismo Valsugana s.c.a.r.l.

P.IVA o Codice Fiscale

02043090220

Attività di promozione turistica nell'ambito territoriale di riferimento

Indirizzo e recapiti

Levico Terme (TN)

Tipologia

Società partecipata

Ragione sociale

Società cooperativa a responsabilità limitata

Percentuale di partecipazione

1,96 %

Partecipazione

Diretta

Durata dell'impegno

31/12/2052

Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione

2.000,00

Trattamento economico complessivo spettante a ciascun rappresentante dell'amministrazione

Nome e cognome

Ruolo

Compenso (in Euro)

Dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente (Società) e il relativo trattamento economico complessivo

Nome e cognome

Ruolo

Compenso (in Euro)

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Anno

Importo (in Euro)

2011 14.346

2012 5.206

2013 393

Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione e criteri di razionalizzazione

La partecipazione nella società è stata acquisita per l'effetto di quanto stabilito all'art. 9, terzo comma della L.P. 11.06.2002 n. 8 "Disciplina della promozione turistica in Provincia di Trento".

La società ha già attivato iniziative volte a ridurre gli organi di amministrazione della società e quindi contenere i relativi costi.

Non si ravvedono elementi critici nel mantenimento della partecipazione, confermando di fatto quanto già stabilito con la deliberazione del Consiglio comunale n. 10/2011 di ricognizione delle partecipazioni ex art. 3 della L. 244/2007.

Consorzio dei Comuni Trentini s.c.

P.IVA o Codice Fiscale

01533550222

Servizi strumentali allo svolgimento dei compiti istituzionali degli Enti locali

Indirizzo e recapiti

Trento (TN)

Tipologia

Società partecipata

Ragione sociale

Società cooperativa

Percentuale di partecipazione

0,42 %_____

Partecipazione

Diretta

Durata dell'impegno

31/12/2050

Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione

507,48

Trattamento economico complessivo spettante a ciascun rappresentante dell'amministrazione**Nome e cognome****Ruolo****Compenso (in Euro)****Dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente (Società) e il relativo trattamento economico complessivo****Nome e cognome****Ruolo****Compenso (in Euro)****Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari****Anno****Importo (in Euro)**

2011 53.743,00

2012 68.098,00

2013 21.184,00

Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione e criteri di razionalizzazione

La società svolge servizi strumentali allo svolgimento dei compiti istituzionali del Comune e si ritiene pertanto che nulla osti al mantenimento della partecipazione, confermando quanto stabilito nella deliberazione del Consiglio comunale n. 51/2010 di cognizione delle partecipazioni societarie ex L. 244/2007.

Dolomiti Energia Spa

P.IVA o Codice Fiscale

01614640223

Servizio acquedotto, smaltimento reflui fognari, produzione, trasporto e distribuzione energia elettrica, distribuzione gas combustibile, teleriscaldamento e teleraffrescamento, servizio pubblico locale di gestione dei rifiuti urbani

Indirizzo e recapiti

Rovereto (TN)

Tipologia

Società partecipata

Ragione sociale

Società per azioni

Percentuale di partecipazione

0,00049 %

Partecipazione

Diretta

Durata dell'impegno

31/12/2050

Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione

0

Trattamento economico complessivo spettante a ciascun rappresentante dell'amministrazione

Nome e cognome	Ruolo	Compenso (in Euro)

Dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente (Società) e il relativo trattamento economico complessivo

Nome e cognome	Ruolo	Compenso (in Euro)

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Anno	Importo (in Euro)

2011 -31.876.499,00

2012	43.658.609,00

2013 60.845.854,00

Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione e criteri di razionalizzazione

Per la partecipazione non si ravvisano aspetti particolari ai sensi del piano di razionalizzazione in quanto la società ha capacità economiche e finanziarie in grado di poter autofinanziarsi ed anzi capaci di creare ricchezza per i soci, tra cui il Comune di Bieno. Osservando infatti gli ultimi bilanci si può affermare che ha una attività caratteristica redditizia, che permette di avere una struttura patrimoniale equilibrata anche con riferimento alle fonti di finanziamento. Infatti la società genera

flussi di cassa positivi che riescono sia a sviluppare l'attività che ad alimentare risorse per i soci in termini di dividendi.

Trentino Riscossioni Spa

P.IVA o Codice Fiscale

02002380224

Gestione funzioni ed attività di riscossione e gestione entrate

Indirizzo e recapiti

Trento (TN)

Tipologia

Società partecipata

Ragione sociale

Società per azioni

Percentuale di partecipazione

0,000072%

Partecipazione

Diretta

Durata dell'impegno

31/12/2050

Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione

0

Trattamento economico complessivo spettante a ciascun rappresentante dell'amministrazione

Nome e cognome

Ruolo

Compenso (in Euro)

Dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente (Società) e il relativo trattamento economico complessivo

Nome e cognome	Ruolo	Compenso (in Euro)

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	
Anno	Importo (in Euro)
2011	330.375,00
2012	256.787,00
2013	213.930,00

Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione e criteri di razionalizzazione

La società costituisce società di sistema ovvero costituite dalla Provincia Autonoma di Trento con L.P. 16.06.2006 n. 3 a capitale interamente pubblico, finalizzata all'esercizio delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva di tributi ed entrate patrimoniali degli enti aderenti, attività che costituiscono servizi strumentali allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale.

Come affermato dalla stessa Corte dei Conti (delibera n. 10/2014), per le c.d. "società di sistema" costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, che in alcuni casi svolgono servizi pubblici locali in altri si occupano di attività strumentali al funzionamento degli Enti (come nel caso in esame), l'adesione da parte degli Enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società.

Trattandosi peraltro di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto e dunque uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità. L'analisi della partecipazione in argomento, analogamente alle altre società di sistema disciplinate dalla legge di riforma istituzionale, va quindi spostata su un altro piano ovvero sulla convenienza dell'affidamento del servizio a tale società rispetto ad altre modalità di espletamento analisi prodromica all'approvazione della delibera/determina di affidamento.

Infine va rilevato che la partecipazione dei singoli comuni è di minima entità ed acquisita a titolo gratuito e quindi, dal punto di vista strettamente economico, un'eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all'ente

Informatica Trentina Spa

P.IVA o Codice Fiscale

00337460224

Gestione servizi informatici

Indirizzo e recapiti

Trento (TN)

Tipologia

Società partecipata

Ragione sociale

Società per azioni

Percentuale di partecipazione

0,0040 %

Partecipazione

Diretta

Durata dell'impegno

31/12/2050

Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione

0

Trattamento economico complessivo spettante a ciascun rappresentante dell'amministrazione

Nome e cognome	Ruolo	Compenso (in Euro)
----------------	-------	--------------------

Dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente (Società) e il relativo trattamento economico complessivo

Nome e cognome	Ruolo	Compenso (in Euro)
----------------	-------	--------------------

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Anno	Importo (in Euro)
------	-------------------

2011	3.351.163,00
------	--------------

2012	2.847.220,00
------	--------------

2013	€ 705.703,00
------	--------------

Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione e criteri di razionalizzazione

La società costituisce società di sistema ovvero costituite dalla Provincia Autonoma di Trento con L.P. 16.06.2006 n. 3, a capitale interamente pubblico, finalizzata all'esercizio di servizi informatici,

di diffusione di nuove tecnologie delle informazioni e di telecomunicazione, attività che costituiscono servizi strumentali allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente.

Come affermato dalla stessa Corte dei Conti (delibera n. 10/2014), per le c.d. "società di sistema" costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, che in alcuni casi svolgono servizi pubblici locali in altri si occupano di attività strumentali al funzionamento degli Enti (come nel caso in esame), l'adesione da parte degli Enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società.

Trattandosi peraltro di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto e dunque uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità. L'analisi della partecipazione in argomento, analogamente alle altre società di sistema disciplinate dalla legge di riforma istituzionale, va quindi spostata su un altro piano ovvero sulla convenienza dell'affidamento del servizio a tale società rispetto ad altre modalità di espletamento analisi prodromica all'approvazione della delibera/determina di affidamento.

Infine va rilevato che la partecipazione dei singoli comuni è di minima entità ed acquisita a titolo gratuito e quindi, dal punto di vista strettamente economico, un'eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all'ente.

Funivie Lagorai Spa

P.IVA o Codice Fiscale

01501480220

Sviluppo turistico altopiano del Tesino

Indirizzo e recapiti

Castello Tesino (TN)

Tipologia

Società partecipata

Ragione sociale

Società per azioni

Partecipazione

0,00129 %

Durata dell'impegno

31/12/2050

Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione

0

Trattamento economico complessivo spettante a ciascun rappresentante dell'amministrazione

Nome e cognome	Ruolo	Compenso (in Euro)
----------------	-------	--------------------

Dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente (Società) e il relativo trattamento economico complessivo

Nome e cognome	Ruolo	Compenso (in Euro)
----------------	-------	--------------------

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Anno	Importo (in Euro)
------	-------------------

2011	- 720.025,00
------	--------------

2012	- 1.000.685,00
------	----------------

2013	- 779.077,00
------	--------------

Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione e criteri di razionalizzazione

L'acquisizione delle partecipazione è stata determinata dalla volontà dell'Amministrazione di ottenere ricadute positive sull'intero territorio della valle dalle attività di promozione turistica e da quelle di valorizzazione delle risorse naturali presenti (neve), con il duplice obiettivo di alimentare l'economia locale direttamente e tramite l'indotto e quella di creare attrazione nei confronti del turismo. Tali partecipazioni sono poi state mantenute anche alla luce della L.P. 21.04.1987 n. 7 e del parere n. 3 dd 14.01.2009 della Corte dei conti, sezione di controllo per il Trentino Alto-Adige.

Dall'esame dei risultati tuttavia emerge che la società consegue costantemente perdite di esercizio e nella valutazione della partecipazione alla luce della L. 190/2014 devono essere considerate le perdite di esercizio ed il fatto che la partecipazione è molto contenuta (prossima allo zero) e quindi poco appetibile da parte di terzi interessati ad un eventuale rilancio della società.

Si ritiene pertanto che una cessione a terzi sia poco probabile sia per l'esiguità della partecipazione sia per la scarsa appetibilità della quota di una società che presenta un conto economico in perdita, salvo progetti di rilancio che richiedono finanziamenti consistenti per i quali l'Ente non ha né la possibilità, né l'interesse a porre in essere.

Se quindi risulta di difficile praticabilità una cessione delle quote, si ritiene che la via naturale per la dismissione possa essere costituita dal non partecipare ad una futura ricapitalizzazione, con una conseguente estromissione graduale o totale dell'ente dalla compagine sociale.

Il Sindaco

Guerri Luca